



BANDO

per la concessione del contributo “Buono scuola” alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione e delle scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto. (Legge regionale n. 1/2001).



ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2025-2026.

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE



12631074



“BUONO SCUOLA”**ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2025-2026**

La Regione del Veneto pone da sempre al centro della propria azione il valore della persona e la sua piena realizzazione, intesa sia nella dimensione individuale che in quella familiare e sociale. In questa prospettiva si inserisce il “Buono scuola” (L.R. 19 gennaio 2001, n. 1), lo strumento con cui l'Amministrazione promuove l'effettivo diritto allo studio e sostiene la libertà di scelta educativa per le famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo, nonché per le istituzioni formative del territorio.

Articolo 1**Oggetto e finalità**

Il “Buono scuola” per l’anno scolastico-formativo 2025-2026 si configura come contributo destinato alle famiglie delle studentesse e degli studenti e concorre alla copertura delle spese di iscrizione e frequenza scolastica, nonché per le spese per l’inclusione e la didattica di sostegno a favore degli studenti in condizione di disabilità, esclusivamente in orario scolastico, certificati ai sensi dell’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Lo studente, residente in Veneto, nell’anno scolastico-formativo 2025-2026 dovrà essere iscritto e frequentante la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, o la scuola di formazione professionale, facente parte del sistema nazionale di istruzione e dovrà appartenere ad un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità all’atto di presentazione della domanda (ISEE anno 2026) non superiore a euro 40.000,00 per gli studenti normodotati e fino a euro 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.

Articolo 2**Soggetti legittimati alla presentazione della domanda**

La domanda di “Buono scuola” può essere presentata dai seguenti soggetti:

- da uno dei genitori dello/a studente/studentessa. Il genitore richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente (art.7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, Circolare Inps n.171 del 18.12.2014);
- dal tutore/amministratore di sostegno purché munito di poteri rappresentativi dello studente minore di età individuato secondo la normativa vigente;
- dal genitore affidatario;
- dalla studentessa o dallo studente maggiore di età.

Per la studentessa o lo studente è possibile presentare un’unica domanda per beneficiare del contributo “Buono scuola”.

Articolo 3**Destinatari e requisiti della studentessa e dello studente per l’ammissione al contributo**

12631074



Sono destinatari del beneficio di cui al presente Bando le studentesse e gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Veneto;
- frequenza, nell'anno scolastico 2025-2026, in una delle seguenti tipologie di Istituzione scolastica facenti parte del sistema nazionale di istruzione, che applicano spese d'iscrizione e frequenza superiore a euro 200,00 per l'anno scolastico-formativo:
 - scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado statale;
 - scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado paritaria (privata o degli Enti locali);
 - scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado non paritaria inclusa nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29 novembre 2007, n. 263);
 - scuola della formazione professionale accreditata dalla Regione del Veneto che svolge percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015;
- appartenenza ad un nucleo familiare con ISEE 2026, in corso di validità, calcolato secondo le indicazioni del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e della Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, fino a euro 40.000,00 in caso di studente normodotato oppure con un ISEE 2026 fino a euro 60.000,00 in caso di studente con disabilità.

Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Se la studentessa o lo studente si trova nello *status di persona con disabilità*, sulla base di un accertamento medico ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 (comma 1 o comma 3), è necessario dichiararlo in domanda e possedere il certificato medico-legale in corso di validità rilasciato dalla commissione medica dell'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92.

Se lo studente necessita di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica occorre essere in possesso dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 rilasciato dalle competenti commissioni medico-legali (A.ULSS / INPS) e, ove previsto, dal verbale della UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) per i profili di assistenza specifica.

Articolo 4

Contributo per le spese di iscrizione e frequenza scolastica

Il contributo è concesso per le spese relative a iscrizione e frequenza che sono state sostenute per lo studente in riferimento all'anno scolastico - formativo 2025-2026.



12631074



Non rientrano tra le spese di iscrizione e frequenza e pertanto non sono ammissibili:

- i contributi volontari stabiliti dal Consiglio di Istituto per finanziare: attività previste nel PTOF (ampliamento formativo, attività integrative ed extracurricolari, uscite didattiche e viaggi di istruzione), innovazioni/dotazioni tecnologiche;
- le spese per presidi, abbigliamento tecnico e strumentazione di settore necessari allo svolgimento delle attività didattiche e dei laboratori;
- i costi per doposcuola, per rette di convitti o semiconvitti, mense, trasporti;
- le spese per libri di testo e sussidi scolastici.

Per poter accedere al contributo è necessario che:

- l'importo della spesa di iscrizione e frequenza sostenuta e dichiarata in domanda sia uguale o superiore ad euro 200,00 per l'anno scolastico formativo. La spesa dovrà essere confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della procedura ad essa riservata;
- la spesa deve risultare documentabile (con specifica causale) attraverso ricevute di versamento bancario o postale, ovvero tramite fatture quietanzate o attestazioni di pagamento emesse dall'istituto scolastico.

Articolo 5

Contributo per le spese per l'inclusione scolastica e la didattica di sostegno

Al fine di favorire l'inclusione scolastica, quale chiave del successo formativo per tutti gli studenti, è concesso un contributo per le spese sostenute per gli interventi di sostegno didattico rivolti all'alunno con disabilità in riferimento all'anno scolastico-formativo 2025-2026.

Per accedere al contributo relativo alle spese di cui al presente articolo, lo studente deve essere in possesso dell'accertamento della disabilità che attesti esplicitamente la necessità di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica. La condizione di disabilità deve essere documentata attraverso una delle seguenti modalità:

1. Verbale di accertamento dell'handicap in corso di validità, rilasciato dalla commissione medica INPS ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge n. 104/1992, unitamente alla certificazione per l'integrazione scolastica;
2. Certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, rilasciata dall'ente competente (A.ULSS / Commissione INPS) ai sensi del D.Lgs. n. 66/2017 (e successive modifiche), ovvero secondo le procedure previste dal DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007.

In ogni caso, la documentazione prodotta (Verbale di accertamento o Verbale UVMD distrettuale) deve risultare in corso di validità al momento della presentazione della domanda e deve confermare la necessità di supporto didattico o assistenza specialistica.



12631074



Il professionista incaricato dell'attività di sostegno, che concorre a garantire il processo di inclusione scolastica dello studente, deve operare nell'ambito di un regolare rapporto di lavoro, instaurato alternativamente con:

- l'istituzione scolastica o formativa;
- direttamente con la famiglia dello studente con disabilità.

Sono ammissibili al contributo esclusivamente i costi sostenuti per le ore di attività di sostegno svolte in orario scolastico/formativo durante l'anno scolastico/formativo 2025/2026.

La spesa deve essere tracciabile e corredata da una specifica causale. La documentazione valida ai fini del rimborso comprende:

- Ricevute di versamento tramite bonifico bancario o postale;
- Fatture debitamente quietanzate o attestazioni di pagamento rilasciate dall'istituto scolastico.

Qualora il professionista sia contrattualizzato esclusivamente dalla famiglia, alla scuola verrà richiesto unicamente di confermare l'effettiva presenza del professionista e lo svolgimento dell'attività in orario scolastico, senza alcun onere di verifica o certificazione degli importi pagati dalla famiglia. La famiglia dovrà altresì conservare tutta la documentazione fiscale e di pagamento che attesti la spesa sostenuta per eventuali controlli.

Il contributo non è richiedibile per le attività del personale dedicato alla didattica inclusiva e di sostegno, i cui costi risultino già coperti per l'annualità formativa in corso, dai finanziamenti erogati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1278 del 14/10/2025, avente ad oggetto l'approvazione dell'Avviso "*Sostegno della didattica per gli studenti con disabilità certificata iscritti ai percorsi leFP ordinari*" (L.R. n. 16/2001 e L.R. n. 3/2009, art. 34).

Articolo 6

Importi del contributo e criteri di assegnazione

Contributo massimo per le spese relative a iscrizione e frequenza

L'importo effettivo del contributo per le spese relative a iscrizione e frequenza è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le spese per il personale impegnato nella didattica di sostegno dell'alunno con disabilità durante l'orario scolastico o formativo. Per le spese relative iscrizione e frequenza, è concesso un contributo, fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, in relazione alla fascia di ISEE e al livello scolastico-formativo frequentato.



12631074



Fascia	Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Livello scolastico - formativo e valore massimo del buono		
		Primaria	Secondari a di I grado	Secondaria di II grado o SFP accreditata
1^ fascia	fino a euro 15.000,00 fino a euro 40.000 per le famiglie numerose fino a euro 60.000,00 per studente con disabilità	900,00	1.350,00	1.950,00
2^ fascia	da euro 15.000,01 a euro 30.000,00	390,00	780,00	1.150,00
3^ fascia	da euro 30.000,01 a euro 40.000,00 per studente normodotato	310,00	540,00	780,00

Agli studenti con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della 1^ fascia di ISEE, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza.

Agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della 1^ fascia di ISEE, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

Una volta soddisfatte integralmente le richieste di cui sopra, le risorse finanziarie residue verranno destinate agli studenti normodotati aventi diritto secondo la tabella sopra riportata.

Qualora fossero disponibili risorse che consentissero di attribuire agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile, le eventuali ulteriori risorse ancora disponibili saranno attribuite proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto con le modalità per essi determinate dal presente articolo.

Contributo per le spese relative al personale impegnato nella didattica di sostegno e per l'inclusione dell'alunno con disabilità

Agli studenti in possesso del certificato medico-legale in corso di validità rilasciato dalla commissione medica dell'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92 e del verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, oppure alternativamente della certificazione che attesta la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS



12631074



(UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, è concesso prioritariamente un contributo fino all'importo massimo di Euro 15.000,00, per le spese sostenute e documentate, per il personale dedicato alla didattica di sostegno e per l'integrazione dell'alunno, presente durante l'orario scolastico o formativo.

Articolo 7

Cumulabilità con altri contributi

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non è consentito superare la spesa complessiva sostenuta.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 8

Modalità, iter procedurale e termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda per l'accesso al contributo "*Buono scuola*" deve essere presentata esclusivamente *online* a pena di irricevibilità entrando sulla piattaforma disponibile nel sito <https://buonoscuola.regione.veneto.it>.

Per la presentazione della domanda è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);

Per l'anno scolastico - formativo 2025/2026, la domanda di Buono scuola può essere presentata dal richiedente **dalle ore 9.00 del 08 giugno 2026 ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2026 alle ore 14:00.**

Il richiedente, nella 'Sezione riservata ai richiedenti' e seguendo le istruzioni, dovrà compilare la domanda in tutti i suoi campi, dichiarando i dati prescritti in via sostitutiva delle relative certificazioni e atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Una volta completato l'inserimento e salvata l'istanza, il sistema invierà un'e-mail di conferma all'indirizzo indicato. Dopo il salvataggio, la domanda sarà immediatamente visualizzabile tramite la funzione 'Richieste'.

Nel caso il richiedente rilevi errori dopo il salvataggio sarà possibile, solo entro i termini dell'Avviso per la presentazione, modificare la domanda stessa.

La domanda inserita e salvata dal cittadino verrà trasmessa telematicamente dal sistema all'Istituzione scolastica frequentata dallo studente indicata in domanda che provvederà alle verifiche/integrazioni di competenza e all'inoltro della stessa alla Regione. Non sarà quindi



necessario consegnare la domanda alla segreteria scolastica.

Articolo 9

Attestazione ISEE e modalità di acquisizione

Per l'accesso al beneficio "Buono scuola" si rende necessario possedere la certificazione ISEE 2026 riferita al nucleo familiare in cui compare la studentessa o lo studente.

L'attestazione ISEE 2026 è rilasciata dall'INPS previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Le tipologie di attestazione ISEE 2026 accettate sono:

- l'ISEE ordinario, riferito al nucleo familiare dello studente in cui compare il richiedente il contributo "Buono scuola".
- l'ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni¹.

In sede di presentazione della domanda online, grazie all'interoperabilità con la banca dati INPS - ISEE il valore dell'attestazione ISEE 2026 riferita al nucleo familiare del beneficiario verrà acquisito in automatico dal sistema.

Il sistema guiderà l'utente con appositi messaggi di attenzione qualora rilevi un'attestazione ISEE 2026 con omissioni e/o difformità. In tal caso è possibile concludere la compilazione della domanda ma il richiedente è tenuto a procedere tempestivamente alla regolarizzazione dell'ISEE come da Art. 10.

Qualora l'attestazione non fosse ancora disponibile, il richiedente dovrà dichiarare di aver già presentato la DSU per il calcolo dell'ISEE.

La domanda sarà respinta per carenza di ISEE (come previsto dall'art 14 nei seguenti casi):

- Assenza in banca dati INPS di una DSU valida e protocollata entro la scadenza del bando.
- Mancata produzione dell'attestazione ISEE 2026 entro 10 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda da parte del richiedente (anche laddove la DSU sia stata sottoscritta nei termini).
- DSU presentata con data di protocollazione successiva al termine ultimo per l'invio della domanda.

È responsabilità esclusiva dell'utente verificare la correttezza dei dati dichiarati e l'assenza di omissioni o difformità nell'attestazione, provvedendo tempestivamente alla loro regolarizzazione.

La Regione del Veneto non si assume alcuna responsabilità in caso di:

- Mancata trasmissione telematica della DSU da parte dei CAF o degli enti convenzionati.

¹ Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e alla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014..



- Errate trascrizioni del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare.

Articolo 10

Regolarizzazioni delle omissioni/difformità nell'ISEE

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, la responsabilità della correttezza dei dati dichiarati e dell'assenza di difformità nell'attestazione ISEE è esclusivamente del richiedente. In presenza di omissioni o difformità, l'istanza di "Buono scuola" viene accolta con riserva.

Il richiedente deve regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio del 19 settembre 2026, seguendo una delle seguenti modalità:

- Presentazione di una nuova DSU: necessaria qualora siano stati omessi redditi o rapporti finanziari. La nuova dichiarazione dovrà includere tutte le informazioni precedentemente omesse o errate. L'utente è tenuto a INVIARE la nuova attestazione regolarizzata entro la scadenza del 19 settembre 2026 all'indirizzo mail buono.scuola@regione.veneto.it.
- Rettifica della DSU (con effetto retroattivo): opzione disponibile esclusivamente nel caso in cui l'errore materiale sia stato commesso dall'intermediario (es. CAF) che ha inoltrato la pratica.

Qualora, anche dopo la presentazione di una nuova DSU o la rettifica, l'attestazione continui a presentare anomalie il richiedente, contattati gli uffici regionali potrà presentare agli stessi (con invio alla casella di posta buono.scuola@regione.veneto.it) idonea documentazione a dimostrazione della completezza e della veridicità dei dati autodichiarati.

In caso di esito positivo della verifica, l'ente procederà con l'istruttoria della domanda.

Si ribadisce che la mancata regolarizzazione delle difformità entro il termine del 19 settembre 2026 comporterà l'improcedibilità della domanda e l'esclusione definitiva dall'erogazione del contributo.



12631074



Articolo 11
Collaborazione con le Istituzioni scolastiche e adempimenti

L'Istituzione scolastica o formativa, nell'ambito della collaborazione per la diffusione e la gestione dell'iniziativa, è tenuta ad osservare le seguenti disposizioni:

Fase di accreditamento

Dalle ore 09:00 del 25 maggio 2026 al 13 giugno 2026 Il Dirigente o il Legale Rappresentante dell'Istituzione deve accreditarsi alla procedura informatica inviando via web la "Richiesta di Accreditamento" alla Regione del Veneto. Le modalità operative sono riportate nelle istruzioni dedicate, disponibili sul sito istituzionale alla pagina: <https://buonoscuola.regione.veneto.it>.

Fase di verifica, controllo e conferma delle domande

Dal 1 luglio 2026 ed entro il termine perentorio del 20 luglio 2026 ore 23:59 L'Istituzione scolastica o formativa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le "Istruzioni per le scuole", effettuerà le verifiche istruttorie e i controlli sulle domande pervenute e sulla veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti.

Nello specifico, l'Istituzione dovrà:

- Verificare il possesso dei requisiti richiesti.
- Confermare a sistema le domande idonee entro il termine perentorio del 20 luglio 2026.

La mancata conferma entro i termini sopra indicati comporterà l'impossibilità di procedere con l'erogazione del contributo per gli utenti afferenti all'Istituzione inadempiente.



12631074



Articolo 12**Comunicazione ai richiedenti sullo stato della domanda**

I richiedenti dal 03 agosto 2026 prendono conoscenza dello stato della propria domanda accedendo, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) alla piattaforma disponibile <https://buonoscuola.regione.veneto.it>.

L'accesso consentirà di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.

La domanda potrà trovarsi in uno dei seguenti stati:

Stato	Processo
Domanda in fase istruttoria.	La domanda è stata ricevuta da Regione Veneto ed è in fase di lavorazione per la determinazione dell'ammissibilità.
Domanda con ISEE difforme, da regolarizzare.	La domanda presenta un ISEE difforme e per essere istruita è necessaria la regolarizzazione delle omissioni/difformità da parte del richiedente.

Per i richiedenti con domanda in fase di istruttoria

In questo caso prenderà avvio il regolare iter di verifica dei requisiti per l'accesso e la determinazione del beneficio.

Per i richiedenti con domanda che presenta ISEE con difformità/omissioni

La domanda presenta un ISEE con difformità /omissioni. Si rende necessaria la regolarizzazione dell'ISEE. Il richiedente dovrà procedere come specificato nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente bando.

Si ricorda che tutte le disposizioni di interesse in relazione all'Avviso di riferimento saranno comunicate attraverso la piattaforma <https://buonoscuola.regione.veneto.it> e nel sito istituzionale che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche nel rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo ai richiedenti di consultare il predetto sito per esserne informati.

Articolo 13**Esiti istruttori**

La Regione entro 15/12/2026 con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, approva gli esiti istruttori del contributo alle famiglie.

I richiedenti prendono conoscenza dell'esito definitivo della propria domanda unicamente mediante accesso al sito internet: <https://buonoscuola.regione.veneto.it> utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.



12631074



I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 14 **Cause di esclusione dal contributo**

La domanda di contributo è considerata inammissibile e comporta l'esclusione dal beneficio nei seguenti casi:

- Domande inviate con modalità diverse dall'apposito modulo web disponibile sulla piattaforma ufficiale.
- Domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'Art. 2 (es. richiedente non appartenente al nucleo familiare o privo di poteri rappresentativi).
- Mancanza in capo allo studente dei requisiti stabiliti dall'Art. 3.
- Dichiarazione di spese di iscrizione e frequenza inferiori a euro 200,00.
- Assenza della conferma telematica da parte dell'Istituzione scolastica circa l'iscrizione, la frequenza e l'importo delle spese sostenute entro il 20 luglio (ore 23:59)
- Per le spese di sostegno, mancata conferma da parte della scuola dell'effettiva presenza del personale dedicato o dello svolgimento dell'attività in orario scolastico.
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata con data di protocollazione successiva al termine di scadenza del bando.
- Mancata produzione di un'attestazione ISEE 2026 valida entro i termini previsti (anche in presenza di DSU sottoscritta).
- Valore ISEE superiore a euro 40.000,00 per studenti normodotati o superiore a euro 60.000,00 per studenti con disabilità.
- Attestazione ISEE con omissioni o difformità non sanate entro il termine perentorio del 19 settembre 2026.

Nota bene: Per evitare l'esclusione, è responsabilità esclusiva del richiedente verificare la correttezza dei dati acquisiti automaticamente dal sistema INPS e monitorare lo stato della pratica dopo l'invio. Anche se la domanda è presentata correttamente, l'esclusione diventa definitiva se l'utente non sana eventuali difformità segnalate nell'attestazione ISEE entro il 19 settembre 2026. L'ostruzionismo o il rifiuto di fornire informazioni supplementari durante le attività di controllo della Regione comporta la decadenza dal contributo.



12631074



Articolo 15

Diffusione dell'iniziativa

Per la promozione dell'iniziativa sarà richiesta la collaborazione all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, affinché promuova la diffusione della stessa presso le Istituzioni scolastiche del Veneto, e ai Comuni tramite Anci Veneto.

Articolo 16

Obblighi di comunicazione del richiedente

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni variazione intervenuta rispetto ai dati dichiarati in domanda che riguardino sia il richiedente sia lo studente.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del richiedente, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

In caso di comunicazione di variazione relativa a coordinate bancarie o postali successiva all'erogazione del contributo, la Regione del Veneto provvederà a liquidare l'importo assegnato con successivo atto.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione tramite email buono.scuola@regione.veneto.it oppure tramite pec email formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it specificando i dati del richiedente e quelli dello studente per cui è stato richiesto il contributo "Buono scuola".

Articolo 17

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.

Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 18

Controlli sulle dichiarazioni

1. La Regione del Veneto, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui agli articoli 46 e 47, e della DGRV n. 1266/2019 svolgerà idonei controlli, anche a



12631074



- campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese rispetto a quanto presentato nel modulo di domanda del richiedente.
2. Nell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, la Regione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
 3. La Regione per i controlli potrà altresì avvalersi anche dell'accesso alle seguenti banche dati: INPS per le attestazioni ISEE e ANIST per l'iscrizione e la frequenza dello studente e ANPR per la residenza.
 4. I richiedenti il contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
 5. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione è applicata la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito.

Articolo 19

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Articolo 20

Indicazione del foro competente

Competente per le controversie inerenti alla presente procedura è il Foro di Venezia.

Articolo 21

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) secondo le finalità connesse all'espletamento del Bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi- Dorsoduro 3901.



12631074



Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione, email formazioneistruzione@regione.veneto.it

PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia,
email: dpo@regione.veneto.it. PEC: dpo@pec.regione.veneto.it .



12631074

